

Anno XXII n° 9

15 Maggio 2015

IN QUESTO NUMERO

1. **Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna**
2. **Assunzioni congiunte. Ulteriori istruzioni operative. Circolare Ministero Lavoro.**
3. **Lavoratori extracomunitari. Quote stagionali per l'anno 2015. Circolare congiunta Ministeri dell'Interno e del Lavoro.**
4. **IRAP 2015. Deducibilità contributi sociali.**

1) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI DI CONFAGRICOLTURA BOLOGNA.

E' convocata per domenica 7 giugno 2015, alle ore 8.00, in prima convocazione, e per **giovedì 11 giugno 2015, alle ore 9.30**, in seconda convocazione, presso la Sala Riunioni di Apo Conerpo, in Via Tosarelli, n. 155, Villanova di Castenaso (Bo), l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, con il seguente o.d.g.:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del bilancio consuntivo di Confagricoltura Bologna per l'anno 2014;
3. Varie ed eventuali.

§§§§

Al termine della Assemblea, **alle ore 10.30**, si svolgerà il Convegno

"Il nuovo P.S.R. al via: le opportunità per le aziende agricole e le prime misure applicative".

Seguirà un breve rinfresco.

Il Presidente
Gianni Tosi

2) **Assunzioni congiunte. Ulteriori istruzioni operative. Circolare Ministero Lavoro.**

Con circolare n.37 del 6 maggio u. 2015 la Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro ha fornito le (tardive) istruzioni operative in relazione alle assunzioni congiunte in agricoltura.

La circolare ministeriale in particolare chiarisce come centrale, per la gestione dell'istituto, sia la figura del soggetto che procede alla trasmissione della comunicazione obbligatoria di assunzione ai centri per l'impiego, sulla base delle regole sancite dal decreto ministeriale 27 marzo 2014; in pratica tutti gli ulteriori adempimenti connessi alle assunzioni congiunte devono essere effettuati dal medesimo soggetto che ha comunicato la assunzione.

Il richiamato decreto ministeriale all'uopo prevede:

- L'assunzione congiunta da parte di gruppi di imprese le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione sono effettuate **dall'impresa capogruppo**;
- L'assunzione congiunta da parte di imprese riconducibili allo stesso proprietario, le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione sono **effettuate dal proprietario stesso**;
- L'assunzione congiunta da parte di imprese legate da un contratto di rete le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione sono effettuate **da un soggetto appositamente incaricato** nel contratto di rete medesimo o in uno specifico accordo tra le parti depositato presso le associazioni di categoria con modalità che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione;
- L'assunzione congiunta da parte di imprese condotte da imprenditori legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione sono effettuate **da un soggetto appositamente incaricato** in uno specifico accordo tra le parti depositato presso le associazioni di categoria con modalità che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione.

La circolare molto opportunamente, in una logica improntata alla semplificazione nella gestione degli adempimenti, conferma alcune interpretazioni correnti secondo cui i soggetti individuati ab origine come promotori delle assunzioni congiunte sono tenuti ad effettuare oltre alla comunicazione di assunzione anche tutti gli ulteriori adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro (tenuta del libro unico del lavoro, prospetti paga, denunce all'INPS, etc.).

Secondo chi scrive la medesima interpretazione dovrà essere utilizzata per le problematiche connesse alla corretta gestione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Problema non risolto (peraltro non di pertinenza ministeriale) quello della problematica contrattuale applicabile (in specie in caso di contratto di rete con soggetti appartenenti a settori economici diversi) come della posizione soggettiva in termini di qualifiche e mansioni del dipendente: chi scrive crede che si dovrà sul punto applicare il criterio della prevalenza.

(M. Mazzanti)

3) Lavoratori extracomunitari. Quote stagionali per l'anno 2015. Circolare congiunta Ministeri dell'Interno e del Lavoro.

Con circolare n. 2185 del 29 aprile 2015, i Ministeri dell'Interno e del Lavoro hanno reso pubblica la emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2015 relativo alla programmazione dei Flussi per l'ingresso in Italia per l'anno 2015 di **13.000 cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato stagionale**.

Le quote per il 2015 per motivi di lavoro stagionale interessano i lavoratori provenienti da Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Repubblica di Corea, Egitto, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.

Le 13.000 unità (1.500 delle quali per nulla osta pluriennali) saranno successivamente ripartite, con apposita circolare del Ministero del Lavoro, tra le Direzioni territoriali del lavoro, sulla base dei fabbisogni locali.

Confermate le modalità di compilazione e presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro, già in uso per gli anni scorsi.

La circolare in commento precisa che:

- **dalle ore 9 del 5 maggio p.v. sarà possibile precompilare le istanze** di nulla osta (si ricorda che la procedura di compilazione dei moduli è interamente *on line*, ed è accessibile all'indirizzo web <https://nullaostalavoro.interno.it>);
- **dalle ore 8 del giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del presidente del Consiglio dei ministri citato e fino al 31 dicembre 2015 sarà possibile effettuare l'invio delle domande**, essendo tale pubblicazione avvenuta il 7 maggio, l'invio delle pratiche per il nulla osta è utile a partire dalle ore 8.00 del giorno 8 maggio 2015.

(M. Mazzanti)

4) IRAP 2015. Deducibilità contributi sociali.

Sulla base dell'art. 11 del d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 1, c. 266, della legge n. 296/2006, sono ammesse in deduzione dalla base imponibile ai fini IRAP i "contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro".

Importante ricordare come la deduzione si applichi secondo il principio di cassa ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP mediante il riferimento alle risultanze della contabilità IVA; per gli altri soggetti si applica il criterio di competenza.

Pubblichiamo le tavole utili per il calcolo della deducibilità, per le varie categorie agricole:

A) LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO

OPERAI AGRICOLI				
ALIQUOTA INFORTUNI 2013				
SCADENZA	COMPETENZA	NORM. (%)	SVANT. (%)	MONT. (%)
16/03/2014	3° Trim. 2013	13,2435	4,2379	3,310875
16/06/2014	4° Trim. 2013	13,2435	4,2379	3,310875
ALIQUOTA INFORTUNI 2014				
SCADENZA	COMPETENZA	NORM. (%)	SVANT. (%)	MONT. (%)
16/09/2014	1° Trim. 2014	13,2435	4,2379	3,310875
16/12/2014	2° Trim. 2014	13,2435	4,2379	3,310875

B) LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO

I datori di lavoro agricolo tenuti al pagamento dell'IRAP possono dedurre dalla base imponibile IRAP:

- l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati per i lavoratori a tempo indeterminato impiegati (e non solo più infortunistici) per un importo pari a **7.500 euro** per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato, elevati a **13.500 euro** per le donne e i giovani fino a 35 anni. Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia l'importo è pari a **15.000 euro**, elevati a **21.000 euro** per le donne e i giovani fino a 35 anni. Tali deduzioni possono essere fruite nei limiti della regola del *de minimis*.
Le deduzioni devono essere proporzionate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta.

Per i contratti di lavoro *part-time* a tempo indeterminato si devono ridurre in misura proporzionale.

Si ricorda che le deduzioni previste per i dipendenti non possono eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro, e sono alternative rispetto a quelle previste relativamente agli apprendisti, ai disabili, ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro e di quelli addetti alla ricerca e sviluppo, nonché alla deduzione prevista in euro **1.850**, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque, per i soggetti con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione ex art. 1, comma 50, lettera f), legge n. 244/2007, per i lavoratori a tempo indeterminato assunti ad incremento della base occupazionale.

C) IMPIEGATI E DIRIGENTI

Per gli impiegati e dirigenti agricoli i datori di lavoro possono dedurre i contributi versati obbligatoriamente all'ENPAIA nel 2013 per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la cui aliquota – per la quota a carico dell'azienda – è fissata nelle seguenti misure:

Impiegati	0,50 %
Dirigenti	1,00 %

D) COLTIVATORI DIRETTI

Per le categorie del lavoro autonomo agricolo, gli importi deducibili dalla base imponibile IRAP sono relativi ai contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro corrisposti nel corso del 2014 per titolari e per le unità attive del nucleo familiare.

I lavoratori autonomi agricoli corrispondono la contribuzione antinfortunistica non direttamente all'INAIL, ma all'INPS nel coacervo di tutti gli altri contributi agricoli unificati, per questo è necessario individuare, nell'insieme dei contributi obbligatori, quelli propri dell'assicurazione contro gli infortuni.

Pubblichiamo quindi la tabella per la corretta individuazione del contributo infortuni all'interno delle rate scadute nel 2014 ed interessate alla deducibilità.

COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI			
CONTRIBUTO CAPITARIO 2013			
SCADENZA	COMPETENZA	NORM. (€)	MONT. E SVANT. (€)
16/01/2014	4° Rata 2013*	192,12	133,04
CONTRIBUTO CAPITARIO 2014			
SCADENZA	COMPETENZA	NORM. (€)	MONT. E SVANT. (€)
16/07/2014	1° Rata 2014**	192,12	133,04
16/09/2014	2° Rata 2014**	192,12	133,04
16/11/2014	3° Rata 2014**	192,12	133,04
Totale (€)		768,50	532,18

E) NUOVE REGOLE 2015

Come noto, **a partire dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2014**, in materia di deducibilità dalla base imponibile IRAP si applicheranno due nuove disposizioni, contenute nelle leggi di Stabilità 2014 e 2015:

- l'art. 1, c.132, della legge 28/12/2013, n.147 ha introdotto la possibilità per i datori di lavoro che incrementano il loro livello occupazionale a tempo indeterminato di portare in deduzione dalla base imponibile IRAP il costo sostenuto per ciascun dipendente neo-assunto (comma 4-*quater* dell'art. 11 del d.lgs. n. 446 del 1997).
La deduzione spetta per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i due successivi (dunque per un massimo di tre anni) nel limite di 15.000 euro annui per ciascun nuovo lavoratore;
- l'art. 1, c.20 della legge 23/12/2014, n. 190 ha introdotto la deducibilità dalla base imponibile IRAP dell'intero costo del lavoro. Il comma 4-*octies* all'art. 11 del d.lgs. n. 446/1997, prevede che anche ai datori di lavoro dell'agricoltura (produttori agricoli titolari di reddito agrario) è applicabile la **deduzione integrale dalla base imponibile IRAP del costo complessivo** sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato, eccedente l'ammontare delle deduzioni riferibili al costo medesimo e ammesse in deduzione; se la sommatoria delle deduzioni vigenti e previste dall'art. 11, del d.lgs. n. 446/1997, è inferiore al costo del lavoro sostenuto dall'imprenditore, spetta un'**ulteriore deduzione** fino a concorrenza dell'intero importo dell'onere sostenuto.

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile: Massimo Mazzanti Redazione: Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	 Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna	